



Alle Spett.li Ditte Clienti  
Loro sedi

**CIRCOLARE 1/2016**

**Oggetto: Esonero contributivo biennale per le assunzioni a tempo indeterminato**

La Legge di Stabilità 2016 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016.

Tale esonero risulta decisamente ridotto rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 sia per quanto riguarda la durata del beneficio (biennale, anziché triennale), sia per quanto concerne l'importo massimo annuo di cui si può beneficiare (3.250 euro, anziché 8.060 euro).

*Datori di lavoro interessati*

Possono beneficiare dell'esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal settore di appartenenza.

L'esonero spetta, con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro, anche ai datori di lavoro del settore agricolo.

*Subentro di un nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto*

L'esonero contributivo biennale spetta anche al datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto ed assume "ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva" un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo biennale. In tal caso, il datore di lavoro che subentra può godere dell'esonero contributivo biennale nei limiti della durata e della misura che residua.

*Rapporti di lavoro agevolati*

L'esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la cui decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.

*Esclusioni*

L'esonero contributivo non spetta:

- per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;
- relativamente ai lavoratori:
  - o che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  - o per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

*Durata del beneficio*

L'esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi.



### *Misura dell'agevolazione*

Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro annui.

### *Cumulabilità*

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

### *Premi INAIL*

L'esonero contributivo biennale non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

### *Modalità di utilizzo*

Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo biennale saranno definite dall'INPS, con apposita circolare.

### *Estensione dell'esonero contributivo al Mezzogiorno*

La Legge di Stabilità 2016 prevede, inoltre, che, con un apposito decreto adottato entro il 30 aprile 2016 venga:

- determinato l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;
- disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo biennale alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dai datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, "eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi".

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Gorizia, 20 gennaio 2016

Studio Ass. Peric & Drufovka  
[info@consulenzelavoro.it](mailto:info@consulenzelavoro.it)